



COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Provincia di Padova

**Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive,
pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio
Comunale e videoconferenza da remoto del Consiglio e
della Giunta Comunale.**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'30/07/2020)

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Autorizzazioni
- Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere
- Art. 5 Rispetto della *privacy*
- Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)
- Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 8 Riprese *streaming* e archivio comunale
- Art. 9 Sospensione della ripresa video
- Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto
- Art. 11 Norma di rinvio
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su *internet* tramite pagina *web*, applicativi o piattaforme *on line*, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale e la videoconferenza da remoto del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Le videoriprese e trasmissioni *web* delle attività del Consiglio Comunale saranno effettuate direttamente dall'Ente con mezzi propri oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in *streaming* anche altri incontri, iniziative o convegni ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio, o in sua mancanza il Sindaco, è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
2. Le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune saranno messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* istituzionale del Comune)
3. Al di fuori dai soggetti indicati dal comma 2, non è possibile procedere alla registrazione delle sedute del Consiglio Comunale. L'autorità competente, qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni eventualmente commesse.
4. Le riprese delle sedute consiliari si intendono autorizzate, salvo il caso in cui l'autorità competente, o un suo delegato, ne ordini la sospensione e/o l'annullamento e ne impedisca la successiva diffusione con provvedimento motivato.

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

1. L'autorità competente ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
4. In entrata della sala consigliere verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, informando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.
5. Le sedute segrete non sono oggetto di riprese audio video.

Art. 5 Rispetto della *privacy*

1. Si fa riferimento alle indicazioni e normativa del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati, cui si rinvia, il Comune di Santa Giustina in Colle nella persona del suo rappresentante legale, è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Ente. Il Presidente del Consiglio Comunale è nominato dal Sindaco, titolare del trattamento, con apposito atto scritto.
3. Il Responsabile del trattamento è individuato con apposito atto da parte del rappresentante legale dell'ente; di tale provvedimento è fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
4. Il soggetto esterno incaricato cui fosse, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet del Comune appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Art. 6 Tutela dei dati particolari (ex sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza il Sindaco, deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico.

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita sul sito web istituzionale del Comune.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. E' vietata la diffusione di parti o "spezzoni" delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (ad. es. telegiornali).
4. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.

5. Il Comune, in quanto istituzione è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

Art. 8 Riprese streaming e archivio comunale

1. Il regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
5. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il sindaco, per tutti i consiglieri comunali e per gli assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).
6. Le registrazioni delle sedute consiliari saranno disponibili sulla sito web del Comune per almeno 12 mesi a far data dalla pubblicazione delle stesse.
7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Art. 9 – Sospensione della ripresa video

1. Il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un punto intero all'ordine del giorno deve essere preventivamente deliberato dalla conferenza dei capigruppo e comunicato all'inizio della seduta.
2. Non verranno riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio, o in sua mancanza dal Sindaco.
3. I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video. In tal caso il Presidente del

Consiglio, o in sua mancanza il Sindaco, dovrà adoperarsi per attivare il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto

1. In casi di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono essere svolte in videoconferenza da remoto.
2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale (o in sua mancanza del Sindaco), previa consultazione della conferenza dei capigruppo. Per disciplinare la modalità in videoconferenza della Giunta Comunale provvede il Sindaco.
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti nella disponibilità dei diretti interessati o messi a disposizione dall'amministrazione (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario Comunale o del suo vicario.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "*sede virtuale*", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto, in deroga all'art. 14 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, ovvero senza formalità per la seduta di Giunta Comunale.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario Comunale o del suo vicario.
6. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*, compresa l'informativa sul trattamento dei dati

7. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento dedicato da parte dei consiglieri comunali in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segreta.
8. La pubblicità delle sedute in streaming può essere sospesa, qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
9. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa (art. 16 comma 6 dello Statuto Comunale).
10. Le sedute della Giunta Comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute del Consiglio Comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
12. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, è dichiarata valida dal Presidente, o in sua mancanza dal Sindaco, con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
13. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, o in sua mancanza il Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
14. La seduta può avvenire anche solo in videoconferenza, senza la presenza di alcun componente presso la sede comunale e – in ogni caso – Al termine della votazione il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza il Sindaco, dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

15. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
16. La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza da parte dei componenti.
17. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente, o in sua mancanza il Sindaco, sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, o del suo vicario.
18. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente, o in sua mancanza il Sindaco, dichiara la seduta chiusa decorso il termine di 60 minuti dalla sua sospensione.
19. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale possono partecipare anche i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
20. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale spetta al Segretario Comunale, o suo vicario, salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell'organo, in assenza del suo vicario.
21. All'atto del collegamento, in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, o in sua mancanza del Sindaco, i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta. L'autorità competente, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni eventualmente commesse.

Art. 11 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, come previsto dallo Statuto Comunale dell'Ente.